

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI PESARO E URBINO

Pesaro, 5 Giugno 2017

Prot. n. 1775/17

**AI PRATICANTI
IN INDIRIZZO**

**e, p.c. AI COLLEGHI
LORO SEDI**

Circolare n. P01/17

**ACCESSO - ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - EQUIPOLLENZA TRA ESAME DI
IDONEITÀ DA REVISORE ED ESAME DI STATO DA DOTTORE COMMERCIALISTA -
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE INTEGRATIVE (PRONTO ORDINI
CNDCEC 15.5.2017 N. 88)**

Con il Pronto Ordini n. [88/2017](#), datato 15 maggio, il CNDCEC ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento delle prove integrative valide per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, da parte di dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il DM [63/2016](#) ha disciplinato l'esame di idoneità professionale da revisore, mettendo fine alla questione relativa all'equipollenza con gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate.

In particolare, l'[art. 11](#) comma 1 del DM 63/2016 ha stabilito che i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli [artt. 46](#) e [47](#) del DLgs. 139/2005 (concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono **esonerati** dalla **prima prova scritta** (consistente nello svolgimento di un tema su materie economiche e aziendali) e dalla **seconda prova scritta** (consistente nello svolgimento di un tema su materie giuridiche) dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, nonché dall'accertamento delle conoscenze sulle corrispondenti materie della prova orale.

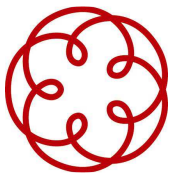
I medesimi soggetti sostengono la terza prova scritta (che verte su materie tecnico-professionali e della revisione) dell'esame di idoneità professionale e la prova orale sulle corrispondenti materie nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Gli aspiranti revisori devono, quindi, sostenere una **prova "addizionale"**, specifica in materia di revisione legale, valida per l'iscrizione al relativo Registro.

Tale prova aggiuntiva può, tuttavia, essere svolta durante la sessione dell'esame di Stato per diventare dottore commercialista ed esperto contabile.

Per gli aspiranti professionisti/revisori rimane comunque fermo l'obbligo di aver completato il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio della revisione legale, che ha **durata triennale** (36 mesi) ex [art. 3](#) comma 1 lett. b) del DLgs. 39/2010.

Il DM 63/2016 ha, poi, dettato una specifica disciplina transitoria, in forza della quale le nuove disposizioni per l'ammissione all'esame di idoneità professionale da



revisore si applicano a partire dalla data della prima ordinanza ministeriale che indice le sessioni di esame di abilitazione da dottore commercialista ed esperto contabile successiva al 19 maggio 2016 (data di entrata in vigore del DM 63/2016).

Posto che l'ordinanza che ha indetto le sessioni d'esame che si sono svolte nel 2016 è stata rilasciata nel mese di marzo (ordinanza 1° marzo 2016 n. 110), le nuove regole trovano applicazione soltanto **a partire dal 2017**.

In particolare, le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile per il 2017, fissate a giugno e novembre, sono state indette dall'ordinanza MIUR 8 marzo 2017 n. [136](#).

Il CNDCEC precisa che, per quanto detto, a partire dal 2017, coloro che vorranno abilitarsi all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e che vorranno successivamente iscriversi al Registro dei revisori legali potranno:

- sostenere le **quattro prove** in un'unica sessione, se avranno già svolto i 36 mesi di tirocinio richiesti per la revisione legale; ovvero
- sostenere le **tre prove** per l'accesso alla professione dopo aver svolto 18 mesi di tirocinio e sostenere la **prova aggiuntiva** avente ad oggetto le materie della revisione legale in una sessione successiva, dopo aver completato i 36 mesi di praticantato.

Niente prova aggiuntiva fino alle sessioni 2016.

Coloro che, invece, hanno superato gli esami di Stato da dottore commercialista e da esperto contabile sino alle sessioni 2016 non sono chiamati a sostenere la prova aggiuntiva relativa alla revisione legale.

Infatti, come chiarito dalle [FAQ](#) sul sito dedicato alla revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), in base alle disposizioni transitorie richiamate, restano esonerati dall'esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato le sessioni d'esame indette con l'ordinanza ministeriale n. 110/2016 o anteriormente.

Resta fermo il possesso, al momento di presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro dei revisori legali, dei seguenti requisiti:

- svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del DM [146/2012](#);
- requisiti di **onorabilità** previsti dall'[art. 3](#) comma 1 del DM 145/2012;
- titolo di **laurea almeno triennale**, tra quelli individuati dall'[art. 2](#) del DM 145/2012.

Cordiali saluti.

Commissione Praticanti

Il Presidente
Rag. Dott. ENRICO MARIA RENIER



Il Presidente

Dott. Paolo Balestrieri